

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 ottobre 2024, n. 480 **Villa Maria Martina srl. (P.Iva 06945880729) - Ottemperanza alla Sentenza n. 1884 del 13/12/2021- Rigetto dell'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di rilascio dell'accreditamento e revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Foggia con Determinazione n. 36 del 4/02/2019 del Registro settoriale delle Determinazioni e n. 44/2019 del Registro generale delle determinazioni per un centro diurno non autosufficienti ex art 60 ter denominato Villa Elisa 2 con dotazione di 12 posti ubicato in Foggia in Traversa Viale Fortore sn.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- Art. 3 commi 1 e 3 - Compiti della Regione:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

- Art. 6 comma 1 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio:

"1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa.

L'art 29 comma 6 della LR 9/2017 della predetta Legge regionale dispone che alle strutture sociosanitarie ivi indicate, tra cui anche i centri diurni non autosufficienti di cui all'art 60 ter del RR 4 del 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella Legge 19 del 2006 e nel RR 4/2007 fino all'entrata in vigore dell'apposito Regolamento attuativo.

Il comma 7 dello stesso art 29 dispone che nel periodo tra il 02/05/2017 corrispondente alla data di entrata in vigore della LR 9 del 2017 fino all'emanazione del regolamento attuativo, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'art 49 della LR 19/2006 per le strutture sociosanitarie sono dichiarate inammissibili, ad eccezione delle istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6, realizzate dai comuni e/o privati con il contributo del Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) nonché di quelle relative al completamento e alla trasformazione delle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della legge 9/2017 che siano in possesso dei poteri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che ne abbiano fatto richiesta in data antecedente alla data del 02/05/2017.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti"* ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Con Determinazione n. 36 del 4/02/2019 del Registro delle Determinazioni e n. 44/2019 del Registro generale, il Comune di Foggia, facendo seguito all'istanza presentata in data 05/06/2018 attraverso la procedura telematica dal legale rappresentante della società Villa Maria Martina srl rilasciava l'autorizzazione al funzionamento per un centro diurno non autosufficienti ex art 60 ter denominato Villa Elisa 2 con dotazione di 12 posti ubicato in Foggia in Traversa Viale Fortore sn.

Il rilascio della predetta autorizzazione nel periodo di inammissibilità delle istanze stabilito dall'art 29 comma 7 della LR 9 del 2017, veniva motivato con la riconducibilità della fattispecie alla deroga di cui all'art 29 comma 7 avendo la Villa Maria Martina srl beneficiato di un finanziamento FESR per la realizzazione del centro diurno di che trattasi.

Con istanza del 31/01/2020 il legale rappresentante della Villa Maria Martina srl presentava istanza per la conferma del predetto titolo autorizzativo e di accreditamento per il centro diurno Villa Elisa 2.

Con Dgr 1006 e 1409 del 2020 la predetta struttura non veniva ammessa all'assegnazione dei posti di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento con la seguente motivazione *"autorizzazione al funzionamento di 02/2019; non rientra nella deroga di cui al comma 7 LR n. 9/2017"*.

Con successivo ricorso la Villa Maria Martina srl impugnava la delibera di Giunta Regionale n. 1006 del 30 giugno 2020, e la delibera di Giunta Regionale n. 1409 del 12 agosto 2020, nelle parti in cui hanno escluso il Centro diurno *"Villa Elisa 2"*, sito in Foggia, dal novero delle strutture autorizzabili e accreditabili ai sensi degli artt. 9, co. 3, 10, co. 7, e 12.1, lett. b), del regolamento regionale n. 4 del 2019.

Con sentenza n. 1884 del 2021 il Tar accoglieva il ricorso con la seguente motivazione *"Come è noto, con la delibera giuntale del 25 novembre 2019, n. 2153, la Regione ha adottato l'atto ricognitivo di cui all'art. 12.1 del*

regolamento regionale n. 4 del 2019. Nel relativo allegato "A" è previsto che la Regione provvederà a verificare, tra l'altro, "anche... gli atti di autorizzazione al funzionamento rilasciati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (2 maggio 2017) e l'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (9 febbraio 2019), ai fini della verifica dell'ammissibilità delle relative istanze di autorizzazione e della legittimità del successivo rilascio". Come correttamente osservato dalla difesa della Regione, la legge regionale n. 9 del 2017 ha attribuito alla Regione la competenza in materia di strutture socio-sanitarie ivi comprese l'aggiornamento e la revoca. E il successivo regolamento regionale n. 4 del 2019 ha previsto che le precedenti autorizzazioni al funzionamento siano oggetto di conferma da parte della Regione.

Il potere che è stato esercitato dalla Regione, dunque, è quello di conferma mediante nuova istruttoria, istruttoria che, nel caso di specie, si è conclusa in senso sfavorevole alla parte ricorrente. Se, pertanto, il Collegio non condivide quanto rilevato dalla ricorrente circa la sussumibilità degli atti impugnati nel genus dell'annullamento, tuttavia ritiene fondato il rilievo svolto circa l'incompetenza in materia della Giunta in favore dell'organo dirigenziale. L'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2017, attribuisce alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione dei modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento, adozione degli atti di indirizzo cui i comuni devono attenersi nell'esercizio delle funzioni agli stessi delegate dalla medesima legge, previsione delle procedure e modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento, adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 2 (rapporti con i soggetti accreditati) e determinazione del corrispettivo delle prestazioni per gli accreditati/contrattualizzati. Non vi è dunque alcuna attribuzione alla Giunta in materia di provvedimenti di autorizzazione all'esercizio. Come è noto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" e tali attribuzioni dirigenziali "possono essere derogate soltanto espressamente ad opera specifiche disposizioni legislative". Come correttamente osservato dalla ricorrente, la legge regionale n. 9 del 2017 non prevede alcuna deroga espressa alla separazione funzionale tra organo ad investitura politica e dirigenza e, a conferma, l'art. 3, co. 3, lett. c), della legge regionale n. 9 del 2017 ribadisce che "con determinazione il dirigente della sezione regionale competente [...] rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie". Gli atti impugnati, pertanto, vanno annullati, nei limiti dell'interesse della ricorrente, per incompetenza relativa, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso."

Con nota. prot.n.0346658 del 09/07/2024 la Regione, in ottemperanza alla Sentenza n. 1884/2021, comunicava l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di rilascio dell'accreditamento nonché di revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 04/02/2019.

Per mero refuso in fase di avvio del procedimento veniva indicato quale numero della Determinazione il n. 49 in luogo del 44. Tale errore formale non assume tuttavia alcuna rilevanza ai fini della chiusura del procedimento, posto che dalla narrazione dei fatti e dalla motivazione si evince chiaramente che la struttura destinataria del procedimento è il centro diurno "Villa Elisa 2" sito in Foggia e di titolarità della Villa Maria Martina srl. Inoltre nella parte motivazionale della nota di avvio del procedimento è indicato il numero corretto della Determinazione "n. 36 del 4/02/2019 del Registro settoriale delle Determinazioni".

Nella predetta nota la Regione assegnava alla Villa Maria Martina srl un termine di 15 giorni per presentare delle controdeduzioni. Nel termine assegnato non pervenivano da parte della società controdeduzioni.

Contestualmente questa Sezione chiedeva all'Ufficio Regionale competente informazioni in merito al finanziamento concesso alla Villa Maria Martina srl.

Con nota prot. n. 407995 del 09/08/2024 la Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà del Dipartimento Welfare chiariva in via definitiva che "con riferimento alla Vs richiesta di informazioni in merito al finanziamento FESR ottenuto dal Centro diurno per la realizzazione della struttura de qua, pervenuta a questo Ufficio si rileva che il finanziamento di cui trattasi è stato richiesto e concesso per la sola realizzazione della struttura denominata "Centro diurno Villa Elisa (codice pratica MA4JJO5)".

Per tutti i suesposti motivi, nell'ambito dei poteri di controllo attribuiti alla Regione in fase di conferma dell'autorizzazione, richiamata la motivazione della Sentenza 1884/2021 secondo cui con *"la delibera giuntale del 25 novembre 2019, n. 2153, la Regione ha adottato l'atto ricognitivo di cui all'art. 12.1 del regolamento regionale n. 4 del 2019. Nel relativo allegato "A" è previsto che la Regione provvederà a verificare, tra l'altro, "anche... gli atti di autorizzazione al funzionamento rilasciati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (2 maggio 2017) e l'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (9 febbraio 2019), ai fini della verifica dell'ammissibilità delle relative istanze di autorizzazione e della legittimità del successivo rilascio". Come correttamente osservato dalla difesa della Regione, la legge regionale n. 9 del 2017 ha attribuito alla Regione la competenza in materia di strutture sociosanitarie ivi comprese l'aggiornamento e la revoca. E il successivo regolamento regionale n. 4 del 2019 ha previsto che le precedenti autorizzazioni al funzionamento siano oggetto di conferma da parte della Regione"* a conclusione del procedimento avviato con nota protocollo 346658/2024 si confermano tutte le motivazioni addotte in fase di avvio che qui si intendono integralmente riportate e che trovano ulteriore conferma da quanto acclarato dall'ufficio competente per l'erogazione del finanziamento.

Posto quanto sopra si propone:

- Rigettare l'istanza del 31/01/2020 di conferma del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Foggia con Determinazione n. 36 del 4/02/2019 del Registro delle Determinazioni e n. 44/2019 del Registro generale e di rilascio dell'accreditamento e per l'effetto disporre la revoca della predetta autorizzazione comunale relativa al un centro diurno non autosufficienti ex art 60 ter denominato "Villa Elisa 2" con dotazione di 12 posti ubicato in Foggia in Traversa Viale Fortore sn.
- trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia e al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Rigettare l'istanza del 31/01/2020 di conferma del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Foggia con Determinazione n. 36 del 4/02/2019 del Registro delle Determinazioni e n. 44/2019 del Registro generale e di rilascio dell'accreditamento e per l'effetto disporre la revoca della predetta autorizzazione comunale relativa al centro diurno non autosufficienti ex art 60 ter denominato "Villa Elisa 2" con dotazione di 12 posti ubicato in Foggia in Traversa Viale Fortore sn.

- trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia e al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Villa Maria Martina srl (villamariamartina@pec.it)
- Al Comune di Foggia (protocollo.generale@cert.comune.foggia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Foggia (dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it)
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della Asl Foggia (coordareasociosan@mailcert.aslfg.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.7 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto informa integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro